



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 20 marzo 2024
Richiesta di parere
del Comune di Vigolzone (PC)

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla del. n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Vigolzone (PC) in data 15 febbraio 2024;

VISTO il decreto presidenziale n. 8/2024 del 16 febbraio 2024, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione per il giorno 20 marzo 2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. dott. Tiziano Tessaro

Ritenuto in

FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Vigolzone (PC) presentava alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, un quesito in merito:

- a) alla possibilità di fatto e di legge, per l'Ente, a fronte dell'avvenuta erogazione di un contributo in conto capitale extra gestionale per lavori di ristrutturazione e ampliamento di un immobile di proprietà dell'Associazione "Scuola materna Orfani di guerra", intenzionata a costituire a breve una Fondazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, Fondazione che sia proprietaria dell'immobile stesso e che abbia ad oggetto l'attività di Scuola materna paritaria, di vantare diritti di proprietà sull'immobile medesimo nei confronti della costituenda Fondazione;
- b) se a fronte dell'eventuale diritto come acquisito al punto precedente quali obblighi e/o conseguenze potrebbero prospettarsi a seguito della partecipazione (o meno) dell'Ente alla costituenda Fondazione.

L'Ente rappresenta, nel merito che:

- l'Associazione "Scuola materna Orfani di guerra", con sede nel Comune di Vigolzone, C.F. 80009490337, con personalità giuridica, svolge l'attività di Scuola materna paritaria;

- l'Associazione stessa rappresenta l'unica realtà educativa con funzione di Scuola materna sul territorio comunale;
- l'Associazione è proprietaria dell'immobile sede della Scuola, iscritto al catasto urbano al foglio 9 par. 58 sub.5, immobile all'interno del quale si svolge l'attività relativa;
- nell'anno 2003 sono stati eseguiti sull'immobile di cui sopra lavori di ristrutturazione e ampliamento;
- il Comune di Vigolzone ha erogato in conto capitale, con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 115 del 29/12/2003, la somma di € 85.329,14, quale una tantum per le opere straordinarie di ristrutturazione che la Scuola materna si è accollata;
- dal 2007 il Comune di Vigolzone ha erogato l'importo di € 30.000 annui, in conto capitale extra gestionale, a copertura della suddetta ristrutturazione e ampliamento (l'Associazione ha acceso nello stesso anno un mutuo ipotecario al fine di reperire le risorse necessarie per l'ampliamento stesso);
- in forza dell'attuale Statuto dell'Associazione, l'Amministrazione comunale è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione da n° 2 componenti (un Assessore ed un Consigliere) nominati dall'Amministrazione stessa, di cui 1 Vicepresidente;
- è intenzione dell'Associazione Scuola materna Orfani di guerra costituire una Fondazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, Fondazione che sia proprietaria dell'immobile e che abbia ad oggetto l'attività di Scuola materna paritaria.

Il richiedente conclude, quindi, formulando i quesiti di cui ai precedenti punti a) e b).

Considerato in

DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

In via preliminare, questa Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte dei conti trova fondamento nell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, secondo il quale «le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma,

tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane».

In base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ammissibilità in senso soggettivo);
- sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, da intendersi limitata alla normativa e ai relativi atti applicativi riguardanti, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli e che non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria;
- il parere può essere fornito solo su questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione;
- la questione sottoposta, infine, non deve interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

1.1. La richiesta di parere sottoposta all'odierno esame risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Vigolzone, organo legittimato a rappresentare l'Ente.

1.2 Per completezza, si rappresenta che con decreto n. 72/2023 del 28 agosto 2023 il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha decretato il recesso della medesima Sezione dalla convenzione sottoscritta in data 8 aprile 2019 con la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio delle Autonomie Locali e che, pertanto, risulta superato il richiamo del Comune all'art. 4, c. 1, della medesima Convenzione. Peraltro, l'istanza è stata trasmessa direttamente dall'Ente locale e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (pur risultando anche a quest'ultimo indirizzata), organo previsto dell'art. 123 della Costituzione: tuttavia, l'art. 7, c. 8, della L. 131/2003, nel prevedere che le richieste possano essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle Autonomie locali, non

esclude la possibilità di un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

1.3 Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica con riferimento ai due punti oggetto del quesito.

2. Al riguardo, la Sezione rammenta che in base all'art. 7, c. 8, della L. 131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e che la perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "materia di contabilità pubblica" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, del. Sez. autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla del. n. 9/2009 della medesima Sezione; del. n. 5/2006 Sez. autonomie; del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo; del. n. 27/2011 Sez. Riunite in sede di controllo; del. n. 3/2014 Sez. autonomie). Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l'ambito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto "connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, c. 3, Cost. - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio": essa, tuttavia, non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. autonomie).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la "normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. autonomie).

Inoltre, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "quesiti che risultino connessi alle

modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica". In particolare, si configura l'attinenza alla materia della contabilità pubblica quando ricorrono, specificamente, le condizioni delineate dalla delibera n. 17/2020/QMIG, in cui cioè *"la nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa» o, in altre parole, situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del Legislatore (del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. del. n. 3/2014 Sez. autonomie), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa. Il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa "nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (così, ancora, la del. n. 5/AUT/2006, nonché Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10, cit., e del. 12 maggio 2011, n. 27/CONTR/11, che sottolinea, a tale riguardo, "la necessaria adeguatezza anche espositiva dell'istanza dell'ente"; nei medesimi termini, in tempi più recenti, la Sez.

autonomie, con del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG che ha concluso per l'inaammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione remittente, cfr. anche la del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG Sez. autonomie).

Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia, del. n. 104/2010 e n. 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando di norma da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di norme, principi ed istituti, attinente alla materia contabile; viceversa è preclusa, l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri. Ciò significa che è esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, attivata dall'interessato al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. per tutte: Sezione autonomie, del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sez. controllo Veneto del. n. 492/2015/PAR, n. 109/2019/PAR e n. 311/2019/PAR).

3. Sulla base delle coordinate sopra riferite, la Sezione può quindi procedere alla deliberazione della richiesta formulata dal Sindaco di Vigolzone.

3.1. Orbene, il quesito posto rientra senz'altro nella materia della contabilità pubblica. Ciò in quanto esso verte, in particolare, sull'istituto della fondazione di partecipazione, il quale costituisce un modello di persona giuridica privata di recente teorizzazione dottrina, che sintetizza l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, e a cui l'orientamento maggioritario attribuisce natura giuridica atipica, riconducibile tra le "altre istituzioni di carattere privato" di cui all'abrogato art. 12 del cod. civ. (cfr. del. n. 654/2010/PAR Sez. controllo Emilia-Romagna), e dove l'assetto patrimoniale è costituito da un fondo di dotazione inalienabile, formato dagli apporti dei fondatori e dai beni oggetto dei successivi apporti dei partecipanti, e

da un fondo di gestione, utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della fondazione.

In particolare, *"La Fondazione di partecipazione ha in comune con la Fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell'atto costitutivo; si distingue invece perché il fondatore partecipa attivamente alla vita dell'organismo"* (cfr. del. n. 22/2019 Sez. controllo Friuli Venezia-Giulia).

Secondo la giurisprudenza contabile l'ingresso di un privato nel settore pubblicistico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica, 2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative, 3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'Organo di amministrazione o vigilanza dev'essere designato in maggioranza da un Ente pubblico. La ricorrenza di tali condizioni dovrà necessariamente trovare campo di elezione nella motivazione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 (del. n. 81/2013 Sez. controllo Liguria, del. n. 151/2013 Sez. controllo Lazio, del. n. 5/2014 Sez. controllo Toscana, del. n. 52/2017 Sez. controllo Basilicata).

Ciò premesso, è noto che la c.d. fondazione di partecipazione risponde alla necessità di reperire fondi in grado di sopperire alle diminuite erogazioni di risorse pubbliche stanziare per la cura di determinati interessi e ciò mediante l'interazione tra soggetti pubblici e privati. La giurisprudenza contabile, peraltro, richiede quale *"ulteriore requisito condizionante, sul piano ontologico, l'ammissibilità della fondazione comunale (nel caso di specie, fondazione di partecipazione) [...] la coerenza della fondazione con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell'ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all'ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica"* (in termini, del. n. 130/2020/PAR, Sez. controllo Veneto).

Proprio per questo motivo, il quesito posto rientra nella nozione di contabilità pubblica sopra riferita, afferente alla normativa vincolistica (Sez. Aut. del. n. 17/2020, cit.) e, in particolare, alla dinamica afferente gli equilibri di bilancio, la quale attiene, più in generale, alla disciplina dei rapporti tra ente e altri organismi partecipati: la giurisprudenza contabile ha infatti sottolineato che *"La possibilità per la fondazione di perseguire l'interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza*

patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sez. controllo Lombardia del. n. 67/2010/PAR, del. n. 365/2011/PAR, e, più recentemente, del. n. 70/2017/PAR)" (v. delibera Sezione Veneto sopra citata).

Di conseguenza, anche in questo caso, il precetto dell'equilibrio di bilancio diviene il paradigma fondamentale in ordine ai rapporti finanziari *"tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche"*: detto rapporto *"si deve esaurire nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati"*. Di conseguenza, *"L'ipotesi di una contribuzione "a regime" occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l'istituto attivato dall'ente (in senso analogo, v. Sezione controllo Piemonte, del. n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo Abruzzo, del. n. 5/2017/PAR), a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell'utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all'esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall'applicazione dello specifico regime ad esse connesso"* (Sez. controllo Veneto del. n. 130/2020/PAR).

3.2 Ad avviso della Sezione, nel caso in esame la richiesta di parere, pur ascrivibile alla nozione di contabilità pubblica, risulta, tuttavia, oggettivamente inammissibile, in quanto nel quesito formulato non viene indicato un dubbio interpretativo sul significato o sull'ambito di applicazione di norme attinenti alla materia di contabilità pubblica nell'accezione sopra esposta, ma si chiede di avere indicazioni con riferimento ad uno specifico caso concreto. Il quesito all'esame implica la valutazione delle conseguenze di comportamenti amministrativi connessi ad atti già posti in essere da parte del Comune e difetta dei requisiti della generalità e dell'astrattezza necessari ai fini della resa del parere da parte della Corte dei conti.

3.2.1 L'inammissibilità oggettiva è tanto più palese quanto più venga ignorato dal quesito, nella sua formulazione, la necessaria distinzione patrimoniale tra l'ente locale e la fondazione: ciò in quanto *"la fondazione (anche di partecipazione) costituisce, sul piano strutturale, un'istituzione di diritto privato*

originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo" (del. n. 130/2020/PAR, Sez. controllo Veneto). La indefettibile alterità soggettiva deriva dalla *"possibilità per la fondazione di perseguire l'interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, (che) deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sez. controllo Lombardia del. n. 67/2010/PAR, del. n. 365/2011/PAR, e, più recentemente, del. n. 70/2017/PAR)"* (cfr. del. da ultimo citata).

Del resto, il rapporto finanziario tra i due soggetti si esaurisce nell'atto costitutivo della fondazione, trovando, al più, eventuali successivi contributi la loro genesi e predeterminazione in una specifica convenzione di servizio che, a sua volta, deve trovare ragione in un accertato e motivato interesse che l'ente locale abbia il compito di soddisfare, ferma in ogni caso la disciplina in materia di erogazione di risorse pubbliche a favore dei privati (in termini, del. n. 130/2020/PAR, Sez. controllo Veneto).

Appare evidente, quindi, che tale patrimonio è un presupposto dell'esistenza stessa della fondazione, ma solamente il suo venir meno determina l'insorgere dell'alternativa tra la dichiarazione di estinzione dell'ente e l'obbligatoria trasformazione della fondazione da parte dell'autorità governativa, ai sensi degli articoli 27 e 28 c.c.

3.2.2 La circostanza che la richiesta di parere formulata dal Comune istante si riferisca esclusivamente ad un determinato caso di gestione concreta e puntuale, implicherebbe, in estrema sintesi, non solo nel primo quesito, ma anche nel secondo quesito, una serie di istruzioni finalizzate, nell'ipotesi sottoposta all'esame della Sezione, a supportare specifici comportamenti amministrativi e gestionali. La sicura declaratoria di inammissibilità oggettiva appare ulteriormente suffragata, infatti, dalla considerazione ivi contenuta (laddove l'Ente chiede *"se a fronte dell'eventuale diritto come acquisito al punto precedente quali obblighi e/o conseguenze potrebbero prospettarsi a seguito della partecipazione (o meno) dell'Ente alla costituenda Fondazione"*) dal fatto che, oltre a essere il secondo quesito consequenziale al primo, che ne costituisce il presupposto, anche dalla circostanza che *"la fondazione di partecipazione*

rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta” di cui “è necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l’impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale” (cfr. del. n. 130/2020/PAR Sez. controllo Veneto): postulando pertanto una valutazione particolarmente attenta da parte dell’ente partecipante, essa potrà essere successivamente vagliata dalla Corte in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione, ma non potrà consentire un inammissibile intervento della Corte dei conti nel circuito decisionale, appannaggio esclusivo dell’ente locale. L’interferenza con altre funzioni di controllo, oltre a rendere evidente l’inammissibilità della resa del parere, palesa l’esigenza sottesa, in virtù della quale l’Ente deve “...considerare tutte le implicazioni dell’operazione prospettata sul piano finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi la concreta attività degli Enti Locali anche laddove si concretizzi nell’esercizio dell’autonomia negoziale” (Sezione controllo Veneto del. n. 903/2012).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, in risposta al quesito posto dal Comune di Vigolzone, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere in esame nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Vigolzone (PC);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all’Amministrazione l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Il relatore
Tiziano Tessaro
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 10 aprile 2024

Il funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(firmato digitalmente)